



**COMUNE DI  
CASSANO SPINOLA**  
Provincia di Alessandria

**DELIBERAZIONE N. 8**

**del 26 FEBBRAIO 2021**

**ORIGINALE**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**MODIFICA UTILIZZO CONGIUNTO CON L'UNIONE MONTANA TERRE  
ALTE DEL DIPENDENTE GEOM. MARCELLO BOCCA AI SENSI DELL'ART.  
1, COMMA 124, DELLA LEGGE 145/2018**

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di febbraio alle ore 10:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| N. d'ord. | Nome e Cognome     | Presenti | Assenti |
|-----------|--------------------|----------|---------|
| 1         | Alessandro BUSSETI | X        | =       |
| 2         | Paolo CERIA        | X        | =       |
| 3         | Renato BELLINGERI  | =        | X       |
|           |                    | 2        | 1       |

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale il *dr. Giulio GIRALDI* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, *ing. Alessandro BUSSETI* –Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- l'art. 1, comma 124 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ripropone sostanzialmente la stessa norma contrattuale di cui al periodo precedente: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”*;

ATTESO che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha fornito degli *Orientamenti Applicativi* per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22 gennaio 2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;
- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chiedi di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;
- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne anche comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;
- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "[...] *nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)*" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocatione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (*parere 23/2016*);

- "*l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza*" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. deliberazione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014*);

- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute *pro quota* per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del 414/2018). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 477/2013*);

RAVVISATO, stanti gli stringenti vincoli normativi in materia di assunzioni, che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenti, oggi, uno strumento importante per mettere a disposizione degli enti locali le necessarie risorse umane;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 del 27.04.2020 avente ad oggetto "**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASSANO SPINOLA E L'UNIONE MONTANA TERRE ALTE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA UTILIZZARE PER UNA PARTE DEL LAVORO D'OBBLIGO- EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 COME INTEGRATO DALL'ART. 17 COMMA 6 CCNL 2016/2018**" la quale prevedeva un utilizzo del dipendente, Geom. Marcello

Bocca, presso l'Unione Montana Terre Alte per n. 18 ore settimanali, nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo per il periodo 1.07.2020-31.12.2021 (c.d. scavalco condiviso);

RITENUTO di modificare il numero di ore autorizzate, prevedendo una riduzione a n. 14 ore settimanali, come richiesto dal proprio dipendente, Geom. Marcello Bocca;

CONSIDERATO che con nota dell'11.02.2021 pervenuta in pari data al n. di prot. 855, il Presidente dell'indicata Unione ha comunicato l'approvazione della riduzione a n. 14 ore settimanali;

CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra non muta l'entità dell'orario di lavoro prestato dal Geom. Marcello Bocca presso il Comune di Cassano Spinola;

VISTO:

- il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2021;
- il Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11.02.2021;

VISTO:

- l'art. 53, comma 8, del D.lgs. 30.03.2001 n. 165;
- l'art. 3-*bis* e il comma 2-*bis* dell'art. 15 della L. 7.08.1990 n. 241;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare l'art. 92;
- lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 3 e l'art. 49;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 21;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147- *bis* del D.lgs. n. 267/2000, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico – finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

1. Di prendere atto che quanto indicato in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di modificare la propria deliberazione (e la relativa convenzione) n. 27 del 27.04.2020, limitatamente al numero di ore prestate dal dipendente Geom. Marcello Bocca presso l'Unione Montana Terre Alte, nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo, portandole da n. 18 a n. 14 ore settimanali, a decorrere dal 1° marzo 2021;
3. Di dare atto che per il resto non viene modificata la convenzione in essere;
4. Di demandare ai relativi responsabili gli adempimenti conseguenti;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con apposita votazione unanime, per assicurare la tempestiva riorganizzazione dell'attività lavorativa da parte dei soggetti interessati.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
f.to Alessandro Busseti

Il Vicesindaco  
f.to Paolo Ceria

Il Segretario Comunale  
f.to Giulio Giraldi

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28/09/2021 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 28/09/2021

Il Segretario Comunale  
f.to Giulio Giraldi

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI**  
(Art. 125 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 28/09/2021 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri.

Visto: Il Sindaco  
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale  
f.to Giulio Giraldi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(Art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 28/09/2021

Il Segretario Comunale  
f.to Giulio Giraldi

---